

Amministrazione di sostegno e testamento biologico

La recente sentenza del giudice tutelare del Tribunale di Modena

MARIA GRAZIA SCACCHETTI *

Con decreto 13 maggio 2008 il dott. Guido Stanzani, in funzione di Giudice Tutelare (in seguito G.T.) del Tribunale di Modena, ha affrontato la delicata questione della possibilità di nominare un amministratore di sostegno autorizzandolo a negare, in nome e per conto del beneficiario, eventuali trattamenti terapeutici futuri ai quali l'interessato, nella pienezza delle proprie facoltà, abbia chiaramente negato di voler essere sottoposto. Preliminarmente va precisato che, ai sensi dell'art. 406, 3° comma, c.c., "i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero", e che, ai sensi del 5° comma dell'art. 408 c.c. "non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario". Nel caso in esame è stata proprio la Responsabile dell'Ufficio Tutela dell'USL di Modena, in data 9.5.2008, ad adire il G.T. chiedendo la designazione di un amministratore di sostegno ad una signora, coniugata con quattro figli maggiorenni, affetta da "sclerosi laterale amiotropica con grave insufficienza respiratoria

in ventilazione meccanica non invasiva continua" ricoverata dal 6.5.2008 presso la clinica neurologica dell'Istituto Ospedaliero locale.

La Responsabile - stante la grave ed

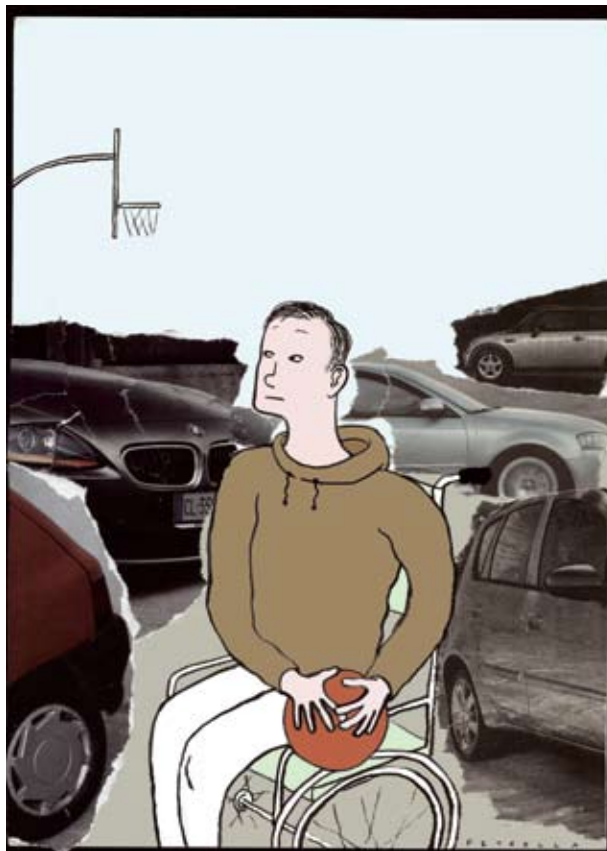
con perdita di capacità autodeterminativa e conseguente esigenza, per i sanitari, di praticare l'intervento di tracheostomia.

Perciò la richiesta di un sostegno per la persona risultava, a suo giudizio, indispensabile "per sostituirla nell'atto di diniego del consenso alla specifica pratica medica, una volta sopravvenuta la sua incapacità ...".

Il magistrato ha visitato l'interessata raccogliendo la sua precisa volontà "di non intendere di essere sottoposta alla pratica invasiva contestualmente manifestando una coraggiosa coscienza delle conseguenze probabilmente infauste della propria scelta" e, avvalendosi del quadro normativo vigente, ha accolto il ricorso ed ha nominato il marito quale amministratore di sostegno a tempo determinato, con attribuzione del poterdovere di "negare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso ai sanitari coinvolti a praticare ventilazione forzata e tracheostomia all'atto

in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l'evolversi della malattia imponesse la specifica terapia salvifica" nonché di richiedere "ai sanitari di apprestare, con la maggiore tempestività e anticipazioni consentite, le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza alla persona".

Il 28 maggio 2008 la signora si è spenta all'esito del proprio percorso



Marco Petrella per DM

irreversibile situazione clinica della paziente - ha prospettato al G.T., da un lato, che la paziente, in grado di intendere e di volere, aveva manifestato chiaramente la propria volontà di non essere sottoposta a manovre rianimatorie invasive che l'avrebbero portata ad essere tracheostomizzata e, dall'altro, l'esistenza del notevole rischio, per l'interessata, di addivenire ad una crisi respiratoria tale da indurla in uno stato confusionale

* Avvocato specializzato in diritto di famiglia e delle persone, docente presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

biologico naturale, con l'assistenza dei medici e senza dover subire quell'accanimento terapeutico che non voleva!

Con il decreto in commento il Giudice Tutelare di Modena ha individuato nell'amministratore di sostegno -istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 - lo strumento giuridico idoneo a conferire validità ed efficacia vincolante alla volontà, espressa anticipatamente dalla persona capace e consapevolmente informata, di sottoporsi o meno a trattamenti sanitari per il tempo in cui la stessa dovesse essere priva di capacità di intendere e di volere. L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare col compito di assistere e, nei casi più gravi, di sostituire la persona incapace di provvedere da sola ai propri interessi negli atti che non è in grado di compiere.

Questa legge ha espressamente previsto, fra l'altro, il diritto della persona di designare, con un atto pubblico od una scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.), un amministra-

tore di suo gradimento in previsione della propria eventuale futura incapacità.

È pertanto giuridicamente fondato ritenere che questo strumento possa essere utilizzato anche per dare disposizioni di diniego di trattamenti di sopravvivenza (alimentazione, idratazione e ventilazione forzate ma anche dialisi, trasfusioni, terapie antibiotiche) per le ipotesi

di situazioni di incoscienza riferite ad uno stato di irreversibili danni cerebrali.

Partendo dal dato normativo, il Tribunale di Modena ha osservato che è in stretta applicazione del principio dell'autodeterminazione che detto problema deve essere affrontato, applicando *"l'indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari senza*

sostegno, poteri di cura dell'incapace competono anche all'amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare con decreto contenente l'indicazione degli atti che l'amministratore stesso è legittimato ad effettuare a tutela degli interessi personali e morali del beneficiario (art. 44 disp. att. c.c.).

In forza del provvedimento del giudice tutelare e della volontà espressa

in nome e per conto dell'incapace dall'amministratore di sostegno a tal fine incaricato, i medici sono tenuti al rispetto della volontà espressa dalla persona quando era in stato di piena coscienza dando attuazione, per l'ennesima volta, al suo diritto costituzionale all'autodeterminazione sulla propria morte e sulle relative modalità.

Insomma, dopo anni di sterili dibattiti politici e di proposte di legge cadute nel nulla, oggi, grazie al *leading case* del Giudice Tutelare di Modena, si può finalmente ritenere che un intervento del legislatore volto ad introdurre e disciplinare il cosiddetto testamento biologico sarebbe superfluo.

Nel nostro ordinamento, infatti, esistono già il diritto all'autodeterminazione (costituzionalmente sancito dagli art.li 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento idoneo a dare validità e forza vincolante alle proprie volontà (l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui all'art. di cui all'art. 408, comma 2°, c.c.) e l'istituto processuale di cui avvalersi (l'amministratore di sostegno).

La cura della vita nella disabilità e nella malattia cronica

Gruppo
Solidarietà



che si dia quel consenso libero ed informato del paziente che si concretizza in un diritto fondamentale di quest'ultimo sotto il triplice e tutelato profilo di accettare la terapia, di rifiutarla nonché di interromperla".

Ricercando soluzioni pratiche, il Tribunale di Modena ha dunque rilevato che, in seguito all'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di